

STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
"Centro Studi Giancarlo Cerini Aps"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione di Promozione Sociale denominata: **"Centro Studi Giancarlo Cerini Aps"**, d'ora in avanti Associazione.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Forlì.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera del Consiglio direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae origine e intende dare valore e continuità all'attività di studio, ricerca, documentazione e formazione di Giancarlo Cerini, uomo di scuola, educatore, pedagogista e dirigente tecnico del Ministero dell'Istruzione.

Ispira le proprie ragioni e finalità agli studi e alle proposte riformatrici di Giancarlo Cerini in campo educativo e scolastico e al suo impegno civico e sociale, con particolare attenzione ai bisogni formativi e culturali delle future generazioni, a partire dalle bambine e dai bambini da zero a sei anni fino all'età adolescenziale e giovanile, alla qualità dei loro ambienti e delle comunità di vita, all'interno di un contesto istituzionale responsabile e operativo, nella consapevolezza che i giovani, sono i primi conoscitori del loro territorio e hanno sogni per cambiarlo.

L'Associazione assume come riferimenti prioritari il dialogo, il confronto e la collaborazione attiva con le Istituzioni pubbliche, locali e regionali, gli Istituti scolastici e i Servizi per l'Infanzia, rappresentati dai loro dirigenti, docenti, allievi e genitori, le Fondazioni e gli Enti di rappresentanza del mondo imprenditoriale, sindacale e del Terzo Settore al fine di sostenere una "educazione diffusa" e Patti educativi di Comunità, quali beni comuni del territorio.

L'Associazione si propone di agire per la promozione, lo sviluppo e il sostegno, anche attraverso la condivisione di forme di partenariato, di progetti di interesse socio-educativo, di cura e accompagnamento della condizione adolescenziale e giovanile e di contrasto al disagio e alla povertà culturale, nelle comunità di vita e negli ambienti formativi, quali gli Istituti, le Scuole, i Centri Educativi della Rete Adolescenza e dei territori forlivese e romagnolo e i luoghi di libera aggregazione dei giovani.

Al fine di garantire ai giovani la realizzazione dei propri potenziali e contrastare la dispersione scolastica, l'Associazione si propone di sostenere la scuola secondaria di 1° grado come percorso di orientamento al futuro e un'organizzazione di reti di scuole come incubatore per un'offerta formativa inclusiva e flessibile, che possa consentire eventuali passaggi o cambi di orientamento nel biennio di scuola secondaria superiore anche per contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico.

L'Associazione si propone di sostenere attivamente i centri di formazione professionale per il ruolo che svolgono nel sistema dell'Istruzione secondaria (Iefp) in relazione al contenimento della dispersione scolastica e per l'attivazione di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento con l'obiettivo che tanto le Scuole, quanto i Centri e le imprese riconoscano in questa esperienza un valore aggiunto alla formazione, alla crescita delle future generazioni e dei loro territori di vita.

L'Associazione intende avviare iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica, gli operatori sociali, le autorità, al rispetto e alla difesa dei diritti dei minori e della famiglia attraverso ricerche, attività formative e informative.

L'Associazione intende promuovere la condivisione di esperienze, incontri, ricerche promosse su tutto il territorio nazionale, per creare sinergie con altre realtà educative.

L'Associazione intende assicurare una particolare attenzione alla qualità dell'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne disabili e operare per limitare l'eccessivo turnover e la discontinuità educativa del personale di sostegno e di cura e riorientare i campi e le forme di specializzazione.

L'Associazione si propone di chiedere l'iscrizione negli elenchi regionali per il riconoscimento dei corsi e dell'attività di formazione rivolta al personale del comparto scuola, di cui all'art. 1, comma 3, lettera c, e dell'art.5 della Direttiva n.170 del 21 marzo 2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, la seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5 – lett. d) del D.Lgs. n. 117/2017 avente ad oggetto: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione:

1. si propone di svolgere, anche in collaborazione con altre Associazioni, Enti e Fondazioni del territorio, attività con oggetto l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale degli insegnanti, ivi compresa la ridefinizione dei saperi e dei curricoli per tutti gli ordini di scuola. Intende contribuire alla realizzazione di contesti educativi particolarmente attenti alla scuola dei ragazzi, delle ragazze, dei bambini e delle bambine e al loro successo scolastico e formativo, anche attraverso i percorsi dei Patti educativi di Comunità;
2. si propone di attivare in particolare forme di collaborazione con il Centro Documentazione Apprendimenti e la Biblioteca Pedagogica "Duilio Santarini" del Comune di Forlì;
3. intende partecipare a bandi, concorsi, progetti promossi dalle Istituzioni pubbliche, Fondazioni, Enti territoriali e nazionali o da altre Associazioni, aventi per scopo un interesse socio-educativo e formativo, di ricerca scientifica e attivare forme di partenariato, anche al fine di ottenere i finanziamenti necessari per realizzare attività consone con gli scopi statuari;
4. è orientata a favorire e operare nella ricerca scientifica di particolare interesse socio-educativo e formativo attraverso il coinvolgimento di giovani laureati in particolare in Scienze della Formazione e dell'Educazione e la collaborazione con le Università al fine di favorire una documentazione pertinente e utile per promuovere politiche di miglioramento dei sistemi educativi territoriali, per evitare fenomeni di disaffezione sociale e/o di abbandono scolastico e per coinvolgere gli adolescenti stessi nelle proposte migliorative delle loro comunità e dei loro luoghi di vita;
5. si propone di attivare forme di collaborazione con i Licei Classici e delle Scienze umane del territorio romagnolo per realizzare attività di formazione rivolta alle allieve e agli allievi del 4° e 5° anno, per far conoscere gli studi, le analisi e la produzione bibliografica di Giancarlo Cerini e per costruire una nuova narrazione della professione docente con la finalità di orientare un maggior numero di studentesse e di studenti verso una scelta consapevole di tale professione;
6. si propone di favorire collaborazioni con le Istituzioni universitarie per una sistematica catalogazione dei saggi, dei testi, degli studi e delle linee editoriali delle riviste dirette da Giancarlo Cerini, consentendo la consultazione della sua produzione bibliografica, anche ai fini della realizzazione di specifiche tesi di Laurea e/o dottorati di ricerca in Scienze della Formazione primaria;
7. si propone di realizzare operativamente il **Centro Studi Giancarlo Cerini** per evidenziarne e diffonderne gli studi, le riflessioni e le proposte operative in materia di politiche educative ed attivare un sito dedicato alle proprie attività e iniziative e gestirne la piattaforma;

8. curare progetti di formazione professionale dei docenti e degli operatori scolastici in particolare sui temi della educazione;
9. organizzare convegni, mostre e seminari, pubblicare testi e ogni attività che possa dare pieno compimento al proprio mandato statutario, svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso. Le attività diverse verranno deliberate dal Consiglio Direttivo così come previsto all'art. 10.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. L'Associazione promuove il volontariato dei suoi aderenti quale strumento di supporto operativo e culturale nella realizzazione di iniziative, studi, incontri, finalizzati a svolgere le attività volte alla realizzazione degli scopi statutari.

Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Art. 3 – Patrimonio – Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di seguito riportate, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 4 – Scritture contabili e bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 5 – Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di

proporre ricorso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto in Assemblea, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, registro dei volontari), previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
3. il Presidente.

Art. 9 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta da almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo scelto dai presenti.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è esercitato dagli esercenti la potestà genitoriale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di un socio.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto in forma cartacea e/o a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva i regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

Art. 10 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove) eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Al Consiglio Direttivo è invitato a partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della famiglia di Giancarlo Cerini.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione, e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Al Consiglio Direttivo può partecipare (se istituito) il Presidente onorario, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, sette (7) giorni prima della riunione dal Presidente. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare o quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

È ammessa inoltre lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Direttivo a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del componente del Consiglio Direttivo che partecipa e vota a distanza.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Art. 13 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

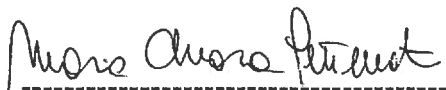
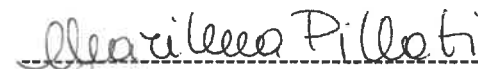
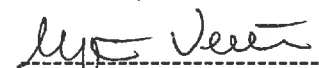
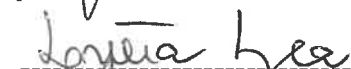
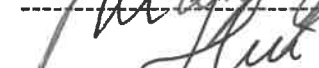
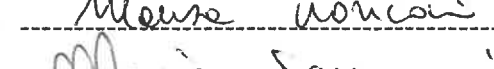
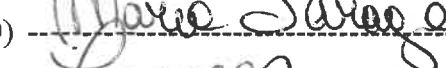
Forlì, lì 15 / 06 / 2022

Letto, approvato e sottoscritto dai soci fondatori

Firmatari:

Firma

Nome e Cognome (in stampatello)

- | | |
|---|------------------------|
| 1)  | MARIA CHIARA PETTENATI |
| 2)  | MARILENA PILLATI |
| 3)  | LUCIA BALDUZZI |
| 4)  | MARGHERITA VENTURI |
| 5)  | LORETTA LEGA |
| 6)  | MARCO LEGA |
| 7)  | GIUSEPPE TOSCHI |
| 8)  | ANNA GARNINI |
| 9)  | MARISA TRONCONI |
| 10)  | MARIA SARAGONI |
| 11)  | LORENA ZAULI |
| 12)  | PATRIZIA CENCI |
| 13)  | GIORGIO CALDERONI |
| 14)  | MASINI NADIA |
| 15)  | TOGNON IRIS |

